DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSOGGETTAMENTO DI TALUNE PLUSVALENZE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 3

Particolari modalità di applicazione dell'imposta

I soggetti che effettuano le cessioni indicate nell'articolo 1 possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di aziende ed istituti di credito, di agenti di cambio, di commissionari di borsa, di notai, di societa' fiduciarie e di altri soggetti, espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, che agiscono come tramite o comunque intervengono nelle predette cessioni. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta per il tramite degli intermediari di cui al comma 1 ed ha effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, rilasciata all'intermediario. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 20 per cento sulla plusvalenza determinata come segue:

a) per le operazioni che hanno ad oggetto titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in misura corrispondente a quella che risulta applicando al corrispettivo pattuito la variazione del prezzo medio dell'ultimo mese del trimestre solare precedente dei singoli titoli, rilevato alla borsa valori di Milano o, in difetto, alle borse presso cui i titoli sono quotati, rispetto al prezzo medio dell'ultimo mese del quarto trimestre solare precedente. Nel primo anno di applicazione la variazione si considera determinata, per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 1991, nella misura del 3 per cento; per quelle effettuate nel secondo trimestre del 1991, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di marzo 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel terzo trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di giugno 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel quarto trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di settembre 1991 e quello di dicembre 1990. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione la misura della variazione e' stabilita dai comitati direttivi degli agenti di cambio;

b) per le operazioni aventi ad oggetto titoli, quote o diritti diversi da quelli indicati nella lettera a), in misura corrispondente a quella risultante dall'applicazione della percentuale dell'8,2 per cento sul corrispettivo pattuito. Dal 1› gennaio al 31 marzo 1992 tale percentuale e' stabilita nella misura risultante dalla sommatoria della

percentuale dell'8,2 per cento e di quella corrispondente alla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, prevista nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992. Dal 1› aprile al 31 dicembre 1992, la percentuale e' stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sulla base della sommatoria della variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato calcolata per l'anno 1991 nella relazione generale sulla situazione economica del Paese e della previsione di variazione per il 1992 indicata nella predetta relazione previsionale e programmatica. Gli intermediari indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della operazione, trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. L'intermediario deve rilasciare al cedente copia dell'attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo e' stato effettuato. L'opzione di cui al presente articolo non puo' essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della societa' secondo che si tratti di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente. L'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali sopra indicate costituisce credito di imposta a valere sull'imposta dovuta in base alla dichiarazione. Sono soppressi la lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e il comma 3 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1991, non più in vigore dal 30 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
Estremi	Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-all-assoggettamento-di-talune-plusvalenze-ad-1991/art-3-particolari-modalita-di-applicazione-dell-imposta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it